

**REGOLAMENTO (CE) N. 499/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 marzo 2004**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle informazioni nel settore bovino**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- (2) I termini per la trasmissione delle informazioni sui controlli annui di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003 vanno armonizzati con quelli per la presentazione delle comunicazioni relative ai premi annuali previsti dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Nell'ottica di garantire una cooperazione efficace tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla presentazione a quest'ultima della relazione annuale sui risultati

dei controlli nel settore bovino di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2003, occorre migliorare il modello per la trasmissione delle informazioni in parola onde ottimizzare la capacità e la paragonabilità informativa delle relazioni.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1082/2003 di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 1, la data «1° luglio» è sostituita da «31 agosto».
- 2) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato di cui al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 7).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Relazione sui risultati dei controlli effettuati nel settore bovino con riferimento alle disposizioni comunitarie in materia di identificazione e registrazione**

## 1. Informazioni generali riguardanti gli animali e le ispezioni

Numero complessivo di aziende <sup>(1)</sup> registrate nel territorio dello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione/ispezione	
Numero complessivo di aziende ispezionate	
Numero complessivo di ispezioni effettuate	
Numero complessivo di bovini registrati all'inizio del periodo oggetto della relazione/ispezione	
Numero complessivo di bovini nelle aziende ispezionate	

<sup>(1)</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

## 2. Infrazioni riscontrate per categoria

	Animali interessati	Aziende interessate
1. Mancata identificazione degli animali		
2. Incongruenze nel registro dell'azienda		
3. Mancata notifica di nascite, decessi o spostamenti		
4. Anomalie dei passaporti <sup>(2)</sup>		
5. Animali/aziende per i quali è stata riscontrata 1 sola delle infrazioni di cui ai punti da 1 a 4		
6. Animali/aziende per i quali è stata riscontrata più di 1 delle infrazioni di cui ai punti da 1 a 4		
7. Totale degli animali/aziende oggetto di infrazioni (punti da 5 a 6)		

<sup>(2)</sup> Non applicabile se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli Stati membri hanno deciso che solo gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono essere forniti di passaporto.

3. Sanzioni comminate a norma del regolamento (CE) n. 494/98 <sup>(3)</sup>

	Animali interessati	Aziende interessate
1. Limitazione dei movimenti di singoli bovini		
2. Limitazione dei movimenti di tutti i bovini presenti nell'azienda		
3. Abbattimento di animali		
Totale		

<sup>(3)</sup> GUL 60 del 28.2.1998, pag. 78.»